



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Compensi amministratori: verifiche e controlli di fine anno

di Euroconference Centro Studi Tributari

Corso di 5 incontri

Il bilancio d'esercizio 2023

Scopri di più





Normativa di riferimento

Articolo 2364 Cod. civ.

Articolo 50, comma 2, lettera c-bis, Tuir

Articolo 51 Tuir

Articolo 6, comma 3, Tuir

Articolo 81 Tuir

Articolo 95, comma 5, Tuir

Articolo 73, comma 1, Tuir

Articolo 2427, comma 1, n. 16, Cod. civ.

Norma di comportamento AIDC 182

L. 190/2014

D.L. 98/2011

Documenti di Prassi

Circolare n. 67/E/2001

Circolare n. 105/E/2001

Circolare Inps n. 10/2002

Circolare n. 21/E/2003

Circolare n. 67/E/2001

Circolare n. 105/E/2001



Dal punto di vista fiscale, i **compensi degli amministratori** assumono caratteristiche diverse a seconda del tipo di attività esercitata dall'amministratore, come indicato dalla [circolare n. 67/E/2001](#) e [circolare n. 105/E/2001](#). In generale, i **proventi derivanti dall'incarico di amministratori**, sindaci o revisori di società ed enti, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, poiché **rientrano nella categoria delle "collaborazioni coordinate e continuative"**.



Nota bene

Tuttavia, in **casi eccezionali**, i proventi in parola possono essere **considerati redditi di lavoro autonomo**, quando l'incarico di amministratore è strettamente legato ai **compiti istituzionali propri della professione**.

Amministratori co.co.co: redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

L'inclusione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, comporta l'**applicazione delle regole stabilite dall'articolo 51 Tuir**, secondo cui: *"Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono"*. In altre parole, anche agli **amministratori non professionisti** si applica il **principio di cassa "allargata"**, il quale considera percepiti nel periodo d'imposta anche le somme corrisposte **entro il 12 gennaio dell'anno successivo**. Questa regola si estende anche agli aspetti previdenziali, come indicato da Inps ([circolare Inps n. 10/2002](#)) e confermato dall'Agenzia delle entrate ([circolare n. 21/E/2003](#)).



Nota bene

Al momento dell'erogazione del compenso agli amministratori, la società dovrà, in qualità di sostituto d'imposta, **effettuare una ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef**, calcolata sulla base delle aliquote progressive (per scaglioni di reddito) **su tutte le somme e i valori**, compresi i compensi in natura, **che l'amministratore riceve** in relazione al rapporto di collaborazione.



Registrazione compensi

Se un amministratore è un titolare di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, è tenuto ad iscriversi alla gestione separata dell'Inps e a **versare la relativa contribuzione**.



Nota bene

All'atto della nomina, sia gli stessi amministratori che la società possono effettuare l'iscrizione presso l'Inps territorialmente competente. Inoltre, i contributi previdenziali **sono pagati dalla società tramite il modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso**. Di questi contributi, **2/3 sono a carico della società**, mentre il **rimanente 1/3 è a carico dell'amministratore**.

Scrittura contabile:

<i>Diversi</i>	<i>a Diversi</i>
<i>Compenso amministratore</i>	<i>Amministratore c/ competenze</i>
<i>Contributi Inps</i>	<i>Erario c/ritenute</i>
	<i>Inps c/contributi (carico amm.re)</i>

Corrispondendo il compenso all'amministratore, la rilevazione contabile con cui procedere sarà la seguente:

<i>Diversi</i>	<i>a Banca c/c</i>
<i>Amministratore c/competenza</i>	
<i>Erario c/ritenute</i>	
<i>Inps c/contributi (a carico amm.re)</i>	

Amministratore professionista: reddito di lavoro autonomo

Se l'**ordinamento professionale** esplicitamente include l'amministrazione e la gestione di



aziende, tra le attività esercitabili dal soggetto amministratore (es. Dottore Commercialista), i **compensi dallo stesso percepiti rientrano nei redditi di lavoro autonomo** ([circolare n. 105/E/2001](#)).



Nota bene

Analogamente, rientrano nei redditi di lavoro autonomo anche gli **emolumenti di un professionista amministratore** in una società con attività **connessa alla propria professione abituale** (come un ingegnere edile amministratore di una società di ingegneria).

Registrazione compensi amministratore professionista

Per effetto dell'incasso del compenso, l'amministratore professionista dovrà emettere una regolare fattura alla società amministrata, la quale, in qualità di **sostituto d'imposta**, verserà la relativa **ritenuta d'imposta a titolo di acconto**.



Nota bene

Gli amministratori professionisti che hanno aderito al **regime forfetario** per gli autonomi (L. 190/2014) **possono evitare l'applicazione della ritenuta**, rilasciando una dichiarazione specifica che attesti che il reddito (a cui si riferiscono le somme) è **soggetto ad imposta sostitutiva**. Altrimenti, potranno **scomputare le ritenute erroneamente subite**, dall'imposta sostitutiva o dall'Irpef (mediante indicazione nel Modello Redditi PF).

Di seguito la scrittura contabile:

<i>Diversi</i>	<i>a Debiti Vs amministratore</i>
<i>Compensi amministratore</i>	
<i>Iva</i>	



Quando la società provvederà al **pagamento del compenso**, registrerà la seguente scrittura contabile:

Debiti Vs amministratore

*a Diversi
Banca c/c
Erario c/ritenute*

Di seguito, la scrittura contabile da rilevare quando la società provvederà a **versare la ritenuta operata** sul compenso pagato dall'amministratore professionista:

Erario c/ritenute

a Banca c/c

Società nominata amministratore: reddito d'impresa

Il compenso percepito da una società commerciale nominata amministratore di un'altra società costituisce un **reddito d'impresa** (ricavo) **imponibile per competenza** per l'amministratore-società, in conformità agli articoli 6, comma 3, e 81 Tuir. (norma di comportamento AIDC 182)



Attenzione!!

Il soggetto erogante **non è tenuto a effettuare alcuna ritenuta**, a condizione che l'amministratore-società sia un **soggetto residente** o una stabile organizzazione di un soggetto non residente. Diversamente, in presenza di un **amministratore-società non residente** senza stabile organizzazione, il compenso è soggetto a una **ritenuta d'imposta del 30%**, a meno che non sia prevista un'aliquota diversa nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni (se applicabili).

Deducibilità dei compensi degli amministratori

L'articolo 95, comma 5, Tuir stabilisce che i compensi degli amministratori delle società e enti di cui all'articolo 73, comma 1, Tuir, sono **deducibili nell'esercizio in cui vengono corrisposti**.



Attenzione!!

Per garantire la deducibilità immediata del compenso degli amministratori, senza ritardare la deduzione del costo, la società **deve saldare il debito entro il 31 dicembre**, ovvero entro l'ultimo giorno del periodo d'imposta. Altrimenti, il **costo dovrà restare imputato a bilancio**, ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile per competenza, bensì nel **momento di effettivo pagamento**: si renderà, infatti, operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi, con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio.

In questo contesto, è possibile **applicare il criterio della cassa "allargata"**, consentendo l'inclusione dei compensi pagati fino al 12 gennaio dell'anno successivo, ma **solo se l'amministratore è titolare di un rapporto di collaborazione coordinata continuativa**.



Nota bene

Ne deriva che, la società potrà **dedurre per competenza (2023)**, i compensi dell'amministratore co.co.co che verranno pagati **entro il prossimo 12.1.2024**, in deroga al generale **principio fiscale della competenza**.

In contrasto con la disposizione dell'[articolo 95, comma 5, Tuir](#), la norma AIDC 182 stabilisce che i compensi percepiti da una **società commerciale nominata amministratore** di un'altra società:

- sono **deducibili per competenza dal reddito dell'impresa** erogante;
- sono **imponibili per competenza dal reddito d'impresa** per la società amministratrice;
- sono **oneri associati al reddito d'impresa** e non un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente o autonomo.